

Legge sull'ordine pubblico (LORP)

(del 23 novembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

decreta:

- Scopo** **Art. 1** La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell'ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.
- Infrazioni
a) di competen-
za del municipio** **Art. 2** ¹Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:
- a) praticano l'accattonaggio;
 - b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
 - c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
 - d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
 - e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
 - f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
 - g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
 - h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
 - i) dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;
 - l) obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.
- ²Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative.
- b) di competen-
za del ministero
pubblico** **Art. 3** Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:
- a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico;
 - b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.

c) di competenza della magistratura dei minorenni	<p>Art. 4 Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.</p>
Ammontare della multa	<p>Art. 5 ¹Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10'000.– franchi.</p> <p>²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.</p>
Procedura e rimedi giuridici	<p>Art. 6 ¹La procedura e i rimedi giuridici sono retti:</p> <p>a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all'articolo 2;</p> <p>b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all'articolo 3;</p> <p>c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.</p> <p>²I municipi trasmettono d'ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'articolo 2.</p>
Direttive di applicazione	<p>Art. 7 Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all'indirizzo delle autorità comunali.</p>
Abrogazione	<p>Art. 8 La legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.</p>
Norma transitoria	<p>Art. 9 Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 10 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p> <p>³Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.</p> <p>Bellinzona, 23 novembre 2015</p> <p style="text-align: center;">Per il Gran Consiglio</p> <p>Il Presidente: L. Pagani Il Segretario generale: G. Buzzini</p> <p>IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 10 della legge che precede,</p> <p style="text-align: center;">ordina:</p> <p>La Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.</p> <p>Bellinzona, 6 aprile 2016</p> <p style="text-align: center;">Per il Consiglio di Stato</p> <p>Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella</p>